REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

(in attuazione dell'articolo 125 D.lgv. n. 163/2006 e degli articoli 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. n. 207/2010)

Approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 8 del 05.04.2013

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e Norme introduttive 3
Articolo 2 - Interventi in economia - Limiti di valore 3
Articolo 3 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia 3
Art. 4 - Determinazione dei prezzi 3
TITOLO II - SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 4
Articolo 5 - Lavori, forniture e servizi in economia 4
Articolo 6 - Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia 5
TITOLO III - PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE 6
Articolo 7 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario 6
Articolo 8 - Scelta del contraente 6
Articolo 9 - Forma del cottimo fiduciario 7
Articolo 10 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta 7
Articolo 11 - Certificazione antimafia 7
TITOLO IV - NORME DI ESECUZIONE 7
Articolo 12 - Lavori d'urgenza e di somma urgenza 7
Articolo 13 - Garanzie 8
Articolo 14 - Pagamenti e procedure contabili 8
TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI 8
Articolo 15 - Servizi legali e di consulenza 8
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI 8
Articolo 16 – Notifiche, comunicazioni e pubblicità 8
Articolo 17 - Adeguamenti normativi 9

TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e Norme introduttive

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia dell'Asp Opus Civium in conformità ai seguenti principi:
– rispetto del diritto comunitario e nazionale;
– perseguimento dei fini istituzionali dell'Azienda;
– realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.
2. Il presente Regolamento attua, altresì, le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito il "Codice"), nonché degli articoli 173 e ss. del DPR n. 207/2010 per i lavori e degli articoli 329 e ss per i servizi e le forniture (di seguito, il "Regolamento Attuativo").
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di urgenza.
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 2 - Interventi in economia - Limiti di valore

1. In esecuzione dell'articolo 125, l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:
a) per i lavori: il limite massimo stabilito all'art.125 comma 8 (attualmente fissato in 200.000,00 Euro).
b) per le forniture e i servizi: la soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi (attualmente fissata in 193.000,00 Euro).
2. L'importo di cui al precedente comma 1, lett. a) è ridotto ad 50.000,00 Euro qualora i lavori siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del successivo articolo 3, comma 2.
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'articolo 125 e dall'articolo 28, comma 1, lett. b), del Codice.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto dall'articolo 125 del Codice, può avvenire:
- in amministrazione diretta;
- per cottimo fiduciario.
2. Per amministrazione diretta si intende l'esecuzione di interventi con personale dipendente dell'Azienda, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Per cottimo fiduciario si intende l'esecuzione di interventi per i quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'Azienda, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 4 - Determinazione dei prezzi

1. L'importo dei lavori in economia di cui all'articolo 7 può essere determinato prendendo in considerazione i listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, al netto di una percentuale di ribasso concordata tra le parti in ragione dei prezzi praticati, nel mercato di riferimento, al momento dell'afidamento del contratto.
2. Ai fini della determinazione dei prezzi dei beni, servizi e lavori da acquisire in economia è necessario valutare che il valore economico degli stessi sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro previsto dalla contrattazione collettiva di settore e del territorio di competenza e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

TITOLO II - SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

Articolo 5 - Lavori, forniture e servizi in economia

1. A maggior specifica di quanto previsto all'articolo 125, comma 6 del Codice, possono essere eseguiti **lavori** in economia per opere di competenza dell'Azienda inerenti il proprio patrimonio.
2. In attuazione di quanto previsto all'articolo 125, comma 10 del Codice, di seguito vengono elencati, ad integrazione delle succitate ipotesi indicate dall'articolo 125 del Codice, le forniture di **beni e servizi** che possono essere eseguiti in economia:

a) fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
b) fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
c) fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
d) fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
e) fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione;
f) fornitura di apparecchiature e programmi informatici, di telefonia, elettronici e di telecomunicazione;
g) fornitura apparecchiature, attrezzature e materiali sanitari, assistenziali e riabilitativi;
h) fornitura materiale e attrezzature antincendio e di primo soccorso;
i) fornitura segnaletica di sicurezza e non;
j) fornitura di farmaci, medicinali, presidi medico chirurgici, supporti medicali e para medicali, articoli per fisioterapia e protesi;
k) fornitura di prodotti per l'igiene della persona, compreso prodotti per l'incontinenza e materiale monouso;
l) fornitura di combustibile per il riscaldamento di immobili, acqua, gas ed energia elettrica;
m) fornitura di prodotti per la pulizia, derattizzazione, disinfezione e disinfestazione di immobili, arredi, attrezzature ed automezzi;;
n) fornitura prodotti di merceria, telerie, materassi, cuscini e tendaggi;
o) fornitura di stoviglie, posateria, pentolami, utensili;
p) fornitura di buoni pasto, prodotti alimentari, derrate, provviste per le mense scolastiche, compresi prodotti dietetici ed integratori;
q) fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
r) spese postali, telefoniche e telegrafiche, spese per il telefax e per il servizio telematico, valori bollati;
s) fornitura di materiale di consumo e beni necessari per attività ricreative e di socializzazione degli utenti;
t) servizi socio-assostenziali, socio-educativi e sanitari in genere;
u) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
v) servizi di telecomunicazione;
w) servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
x) servizi legali, contabili e tributari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
y) servizi di pulizia degli edifici;
z) eliminazione di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
aa) servizi culturali e ricreativi;
bb) servizi di vigilanza, sorveglianza e sicurezza di immobili;
cc) servizio di sgombero neve,
dd) servizio di manutenzione del verde, giardinaggio e di sfalcio erba;
ee) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
ff) divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
gg) servizi per partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, di convegni, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali;
hh) rilegatura libri e pubblicazioni;
ii) lavori di traduzione, interpretariato e trascrizione sedute organi amministrativi, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e

da affidare unicamente ad imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
jj) spedizioni, imballaggi, tipografia, litografia o realizzazione per mezzo di tecnologia audiovisiva;
kk) servizi di riparazione, manutenzione e noleggio attrezzature, autovetture, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli, scuolabus, impianti e beni mobili, acquisto di materiali di ricambio e accessori, carburante e lubrificante;
ll) acquisto, manutenzione e riparazione di macchine da scrivere, da calcolo, da stampa, fotoriproduttori, telefax e relativo materiale tecnico, ricambi ed accessori di apparecchi di registrazione acustica, di amplificazione, acquisto ed assistenza hardware e software, compresi i servizi di gestione e manutenzione dei siti web, di informatizzazione degli adempimenti e relativi aggiornamenti;
mm) trasporti di persone e cose, spedizioni e noli, imballaggi, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento;
nn) acquisto e noleggio, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali didattici, ivi compresi i materiali ginnico-sportivi ed i mezzi audiovisivi;
oo) servizi accertamenti igienici e sanitari, servizi sanitari,
pp) servizi contabili, di consulenza fiscale, tributarie, servizio paghe, contributi e elaborazione pratiche previdenziali;.
qq) servizi di ricerca e sviluppo, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
rr) servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, smaltimento rifiuti speciali, di espurgo, eliminazione di
ss) scarichi e rifiuti
tt) servizi di lavanderia e guardaroba;
uu) servizi di animazione e socializzazione di mediazione culturale;
vv) servizi di podologia e parrucchiere;
ww) accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
xx) servizi per l'organizzazione, gestione di manifestazioni e convegni;
yy) servizi di onoranze funebri e manutenzioni tombe benefattori;
zz) polizze di assicurazione a tutela del patrimonio, degli amministratori, del personale e di quanto disposto dall'Amministrazione;
aaa) servizi tecnici o specialistici connessi alla gestione dei servizi e del patrimonio immobiliare dell'Azienda;
bbb) canoni di abbonamento per apparecchi radio-televisivi, spese per rilascio concessioni e relativi canoni e censi, imposte e tasse a carico dell'Azienda.
ccc) forniture e servizi da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
ddd) forniture e servizi di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
eee) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

Articolo 6 - Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e autorizzazione degli interventi in economia

1. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per:
- i lavori di cui al predente art.5, di importo pari o superiore all'importo più basso stabilito all'art.125 comma 8 del Codice (attualmente definito in 40.000,00 Euro) e fino all'importo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a),
- i servizi e le forniture di cui al precedente art.5, di importo pari o superiore all'importo stabilito all'art.125 comma 11 del Codice (attualmente definito in 40.000,00 Euro) e fino all'importo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b),
l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'Azienda.
2. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per:
- i lavori di cui al precedente art. 5, di importo inferiore all'importo più basso stabilito all'art.125 comma 8 del Codice (attualmente definito in 40.000,00 Euro),
- i servizi e le forniture di cui al precedente art.5, di importo inferiore all'importo stabilito all'art.125 comma 11 del Codice (attualmente definito in 40.000,00 Euro),
è consentito l'affidamento diretto da parte del direttore, adeguatamente motivato dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
4. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.
5. La individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario può avvenire, sulla base di avvisi pubblicati sul sito dell'Asp, attraverso la predisposizione, da parte dell'Azienda, di elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate nel precedente art.5. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dall'Asp.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da avviso esplorativo pubblicato sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale l'Azienda individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo articolo 7.

TITOLO III - PROCEDIMENTO - GARA – AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE

Articolo 7 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Procedimento richiede idoneo preventivo e procede all'invito di almeno 5 operatori economici selezionati secondo le procedure previste dal precedente art.6. Limitatamente alle forniture e servizi, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice, l'Azienda può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici, anche per la selezione degli operatori economici da invitare.
2. La selezione degli operatori economici di cui al comma 1 che precede avviene con il meccanismo della rotazione.
3. La lettera d'invito deve riportare:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente regolamento;
l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di interventi d'urgenza di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

Articolo 8 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 (requisiti di carattere generale) del D. Lgs. 163/2006 e dei requisiti ai sensi dell'art. 125, comma 12 del Codice;
3. Gli affidamenti, anche relativi a lavori, sono soggetti a obbligo di post informazione ai sensi dell'articolo 331 del Regolamento Attuativo;
4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal direttore. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano l'articolo 84 del Codice, nonché gli articoli 119 e 282 del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario;
5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico;
6. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con provvedimento del direttore;
7. La migliore offerta degli operatori economici invitati è soggetta a verifica di possibile anomalia ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Codice.

Articolo 9 - Forma del cottimo fiduciario

1. I contratti di cottimo fiduciario sono stipulati ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.lgs. 163/2006. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore al limite che consente l'affidamento diretto (attualmente definito in 40.000,00 Euro) l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.
2. Nel caso di lavori, l'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.
3. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario, alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta salva la disciplina di cui all'articolo 11, comma 10, del Codice in quanto applicabile.

Articolo 10 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il direttore o il responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi dell'Azienda o mediante ricorso al lavoro temporaneo; egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti con le modalità di cui al precedente articolo.

Articolo 11 - Certificazione antimafia

1. Prima della stipulazione dei contratti il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di certificazione antimafia, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal D. Lgs. 159/2011.

TITOLO IV - NORME DI ESECUZIONE

Articolo 12 - Lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. Si applicano le disposizioni degli articoli 175 e 176 del Regolamento Attuativo (D.P.R. 207/2011).
2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento. Al verbale viene allegata una perizia estimativa all'Azienda per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori da parte dell'Azienda.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di cui al precedente art.2, comma 1a) o comunque di quanto indispensabile per

rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163, comma 5 del Regolamento Attuativo. Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Azienda che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Articolo 13 - Garanzie

1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore all'importo più basso previsto all'art.125 comma 8 (attualmente definito in 40.000,00 Euro).
2. I soggetti affidatari devono produrre la cauzione di cui all'art. 113 del Codice degli Appalti, fatta eccezione per il caso in cui l'affidatario sia operatore economico di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo di aggiudicazione (art. 54 R.D. 827/1924).

Articolo 14 - Pagamenti e procedure contabili

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia di servizi e forniture sono disposti nel termine da contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell'esecuzione.
2. La verifica di conformità può essere sostituita con un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata, per servizi e forniture, dal responsabile del procedimento ovvero dall'emissione di un visto del responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.
3. Il direttore svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 del Regolamento Attuativo.
4. Per i lavori valgono le disposizioni di legge e contratto.

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI

Articolo 15 - Servizi legali e di consulenza

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, possono essere oggetto, per importi fino a 20.000,00 Euro, di affidamento diretto. Per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. Il precedente comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
a) servizio legale di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del Codice;
b) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
c) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
d) prestazioni notarili;
e) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
f) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di affidamento di servizio legale per il patrocinio in procedure contenziose, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
5. Sono esclusi dal presente Regolamento gli incarichi di consulenza di cui all'articolo 7 del D. Lgv. n. 165/2001.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Notifiche, comunicazioni e pubblicità

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Azienda, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.

2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. Possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata.
4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all'Amministrazione possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.
5. Le procedure di acquisizione in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del D.Lgs. 163/2006.
6. nel caso di cottimo fiduciario in economia di importo pari o superiore all'importo più basso previsto dall'art. 125 comma 8 del codice dei contratti (attualmente definito in 40.000,00 Euro), l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web dell'Azienda.
7. Ogni acquisizione deve essere registrata al sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara – C.I.G.

Articolo 17 - Adeguamenti normativi

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa si intenderà immediatamente e tacitamente applicata, anche in pendenza della formale modifica del presente testo.